



**FONDO DI ROTAZIONE PER IL SETTORE PRIMARIO**

*Regolamento di operatività per la concessione  
di finanziamenti agevolati*

*Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 – Articoli 57 e 58*

*Sezione B – AZIENDE AGRICOLE*

Il presente allegato definisce il quadro d'insieme delle procedure e delle attività che la Giunta regionale impartisce a Veneto Sviluppo S.p.A. nella gestione del Fondo di rotazione per il finanziamento delle iniziative di investimento proposte dagli imprenditori agricoli nel settore della produzione primaria e nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli .

**1) Regime di aiuto**

Gli interventi previsti dal presente regolamento ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamenti CE n° 1857/2006 del 15 dicembre 2006 e del Reg. (CE) n° 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria) e loro successive modificazioni ed integrazioni.

**2) Aree d'intervento**

Sono ammissibili gli interventi effettuati nel territorio della Regione del Veneto.

**3) Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati con l'utilizzo del Fondo.

di rotazione gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 della L.R. 40/2003, che gestiscono aziende agricole con dimensioni economiche aziendali minime, connotate da professionalità e collocamento delle produzioni sul mercato e che assicurino la conformità alle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento.

Dovranno essere soddisfatti i requisiti previsti ai successivi punti:

**3.1 Requisiti soggettivi (del titolare dell'impresa):**

- Essere imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del C.C.
- Avere sufficiente capacità professionale derivata, alternativamente, da:
  - possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario. Per le lauree valgono le eventuali equipollenze;
  - frequenza di apposito corso di formazione, di almeno 150 ore, riconosciuto dalla Regione;
  - svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda.
- Avere età inferiore a 65 anni.

**3.2 Requisiti oggettivi (dell'impresa):**

- Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.
- Iscrizione nell'Anagrafe Regionale del Settore Primario.

- Avere una dimensione economica aziendale, espressa in termini di reddito lordo, pari ad almeno 3 UDE (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200 € di RL standard) in montagna e ad almeno 10 UDE nelle altre zone; ricadono in zona montana le aziende con almeno il 51% della S.A.T. in zona montana, come classificata nel PSR 2007-2013 del Veneto e che, nel caso di investimenti fissi, effettuino l'intervento in zona montana e, nel caso di soli investimenti dotazionali, questi siano dislocati nel centro aziendale, se trattasi di investimenti fissi per destinazione e funzionali alle strutture produttive, oppure siano compatibili con l'utilizzazione in zona montana, se trattasi di attrezzature e macchinari che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione.  
Per il calcolo del reddito lordo standard, ai fini della determinazione del numero di UDE aziendali, si applicano i valori riportati in Tabella 3.
- Presentazione di un piano aziendale dell'iniziativa contenente la sintesi del progetto proposto e gli effetti attesi degli investimenti.  
L'intermediario finanziario prescelto, mediante propria delibera, stabilisce l'affidabilità del soggetto in merito al credito definendone il *rating score* secondo i criteri previsti dall'Accordo di Basilea ed i cui esiti saranno comunicati alla Veneto Sviluppo S.p.A.. Nel caso di imprese di recente costituzione la relativa valutazione deve essere effettuata sulla base di dati previsionali contenuti in un piano aziendale, almeno triennale, sottoscritto dal legale rappresentante.
- Assicurare la conformità alle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento (Tabella 2).
- Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione.
- Le attività svolte devono essere ricomprese nella classificazione ISTAT 2007 nella categoria A.01 "Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi" con esclusione di quelle individuate dai codici: 01.49.2, 01.61, 0.1.62, 0.1.7.
- avere nel Veneto almeno una Unità Tecnica Economica (UTE)<sup>1</sup>.
- presentare una relazione per la valutazione di incidenza del progetto, secondo la procedura prevista dalla DGR 10 ottobre 2006 n. 3173, qualora gli interventi ricadono all'interno delle zone speciali di conservazione o dei siti di importanza comunitaria od interferenti con esse – definite ai sensi delle Dir. 79/409/CEE e Dir. 92/43/CEE – riportate dalla cartografia allegata alle deliberazioni della Giunta Regionale 21 febbraio 2003, nn. 448 e 449. Tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura.

#### **4) Esclusioni**

Sono esclusi gli aiuti a favore di imprese che risultino in difficoltà così come definite dagli orientamenti comunitari relativi all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato relativi alla concessione di aiuti d'urgenza e/o di aiuti alla ristrutturazione a favore di imprese in difficoltà approvati dalla commissione Europea il 7 luglio 2004.

#### **5) Finalità**

Il Fondo di rotazione, nella sezione riguardante gli investimenti nelle aziende agricole, opera con la precipua finalità di diversificare gli strumenti di intervento finanziario nel settore agricolo. Tali strumenti sono volti a favorire lo sviluppo di investimenti che abbiano come obiettivi:

- ✓ il miglioramento della competitività complessiva del sistema ed il suo ammodernamento;
- ✓ il miglioramento qualitativo e la riconversione delle produzioni alle esigenze di mercato;
- ✓ la promozione di sistemi di sicurezza e di rintracciabilità delle produzioni;
- ✓ la riduzione dei costi ed il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
- ✓ la diversificazione delle produzioni ed il risparmio energetico;
- ✓ la promozione dell'agricoltura sostenibile e la tutela dell'ambiente.

---

<sup>1</sup> Unità Tecnico Economica: "... l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ..... avente una propria autonomia produttiva." (articolo 1 del Decreto del presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503).

**6) Investimenti ammissibili**

Sono ammissibili ai benefici del Fondo gli investimenti strutturali e dotazionali finalizzati al miglioramento, all'ammmodernamento e all'innovazione tecnologica delle strutture dell'attività agricola aziendale.

**A. Ammodernamento strutturale**

1. Interventi di miglioramento fondiario.
2. Costruzione, ristrutturazione/miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti prevalentemente dall'attività aziendale.

**B. Ammodernamento tecnologico**

1. Acquisto o leasing di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati al conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi: riduzione dei costi, sostenibilità ambientale, risparmio energetico, miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori.
2. Realizzazione di strutture ed impiantistica ad elevata efficienza tecnologica per la produzione di energia, ad esclusivo utilizzo aziendale, a partire da fonti agro-forestali rinnovabili con bassi livelli di emissioni in atmosfera. La produzione di energia dovrà essere effettuata con criteri che assicurino la connessione con l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile.
3. Realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture e impianti per lo stoccaggio, il trattamento e l'utilizzazione, dei residui agricoli e dei reflui provenienti prevalentemente dall'attività aziendale, con particolare riguardo per l'uso a fini energetici aziendali e/o al rispetto dei criteri e requisiti comunitari. Nel caso di interventi per la produzione di energia, questa dovrà essere effettuata con criteri che assicurino la connessione con l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile.
4. Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, ivi compresa la realizzazione di invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde. Il risparmio idrico ottenuto dovrà essere pari ad almeno il 25% e comprovato da apposita relazione tecnica a firma di un tecnico qualificato.
5. Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni
6. Meccanizzazione e automazione delle operazioni colturali e di allevamento finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale (agricoltura di precisione).

**C. Ammodernamento organizzativo-strategico**

1. Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale quali, ad esempio, quelli relativi allo stoccaggio, alla movimentazione dei materiali, all'imballaggio di protezione, alla gestione delle scorte, alla gestione degli ordini.
2. Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti aziendali.
3. Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all'acquisizione di competenze digitali (e-skills) e all'apprendimento in linea (e-learning) nonché accesso e allacciamento alla rete.

Sono ammessi i costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e software sopra previsti ed i costi generali connessi alle spese effettuate per gli investimenti quali gli onorari di tecnici progettisti e consulenti entro un limite massimo del 5% dell'investimento ammesso.

Gli interventi, ai fini della ammissione, devono essere congrui in relazione alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda (devono essere, pertanto, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda).

L'elenco delle tipologie di investimento ammissibili per settore produttivo è riportato nella Tabella 1.

Gli investimenti di cui sopra dovranno riguardare iniziative con validità pluriennale e quindi rappresentare costi da ammortizzare.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dell'Allegato I al trattato in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo dell'Allegato I al

Trattato, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

- b) commercializzazione di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.

### **7) Limiti e condizioni. Sbocchi di mercato**

Ai sensi dell'articolo 4, punto 6 del Reg. CE 1857/2006, gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

I settori produttivi per i quali è ammesso il finanziamento sono i seguenti:

carne bovina, carne suina, carne avicola (compreso l'allevamento di struzzi), latte bovino, uova, allevamento equino (compresi gli altri equidi), allevamenti minori (ovino, caprino, bufalino, cunicolo, palmipedi, ungulati, faunistico-venatorio, elicicoltura, altri allevamenti agricoli con esclusione dell'acquacoltura), vitivinicolo, ortofrutticolo, fungicolo, olivicolo, cereali e riso, oleaginose, tabacco, zucchero, floricolo vivaistico, foraggiere da affienare.

In linea generale, nei settori sottoposti a restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno, quali i settori vitivinicolo, oleicolo e lattiero caseario, l'investimento non è ammesso qualora comporti il superamento di dette restrizioni o limitazioni.

Nel caso in cui si dovessero manifestare problematiche relative ai normali sbocchi di mercato per taluni settori produttivi, si provvederà a limitare o ad escludere tali settori dalle provvidenze del presente regime di aiuto.

a) Limiti e vincoli per gli investimenti volti all'introduzione di sistemi di drenaggio tubolare sotterraneo  
Gli interventi di drenaggio, sono condizionati al rispetto delle sotto indicate prescrizioni:

- superficie minima oggetto di drenaggio tubolare sotterraneo: 1 ettaro;
- gli interventi devono essere di tipo controllato mediante l'utilizzo di sistemi di regolazione del deflusso dell'acqua;
- mantenimento o incremento del volume di invaso presente nella sistemazione idraulica modificata (la quota del volume specifico di invaso assicurata dai capofossi e da eventuali bacini di raccolta dovrà essere pari ad almeno 175 mc/ha).

b) Limiti e vincoli per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili

L'utilizzo di fonti agro-forestali, attraverso appropriate tecnologie, permette la produzione di energia sotto diverse forme: energia elettrica, energia termica, energia elettrica e termica (cogenerazione).

Il parametro elevata efficienza della tecnologia adottata dovrà essere garantito mediante perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato del settore. In particolare dovranno essere rispettati i seguenti valori minimi:

Impianti di combustione diretta: se producono solo energia termica: efficienza  $\geq$  85%.

Impianti di combustione diretta: se producono energia elettrica ed energia termica (cogenerazione), il rendimento complessivo deve essere non inferiore all'85% e il rendimento elettrico deve essere  $\geq$  20%.

Impianti di pirogassificazione: se producono energia elettrica ed energia termica (cogenerazione), il rendimento elettrico deve essere  $\geq$  20%.

Impianti di fermentazione anaerobica con produzione di biogas: se producono energia elettrica ed energia termica (cogenerazione), il rendimento elettrico deve essere  $\geq$  35%.

Impianti di produzione di biocarburanti: il valore dell'"indicatore di sostenibilità", espresso in termini di EROEI (Ritorno Energetico sull'Investimento Energetico) o indice simile, deve essere uguale o superiore all'unità (Indicatore =  $\sum$  output energia /  $\sum$  input energia).

Relativamente ai bassi livelli di emissione, si considerano gli impianti con emissioni in atmosfera "poco significative" ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, comma 14. In ogni caso gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ammissibili al finanziamento, non devono superare la potenza di 1 MW. Per il limite fino a 1 MW s'intende la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione (biomassa, biogas); la potenza termica nominale dell'impianto che genera esclusivamente energia termica; la potenza elettrica di picco in uscita dal sistema fotovoltaico installato.

I valori indicati come soglia ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili si intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.

Nel caso di impianti alimentati da biomassa, sono esclusi dai benefici gli interventi che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (biomassa classificabile come rifiuto).

Le agevolazioni previste dal Fondo di rotazione del Settore primario per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, sono subordinate al rispetto di quanto previsto dall'art. 26, comma 4 bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con L. 29 novembre 2007, n. 222, e dall'art. 2, comma 152 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

### **8) Investimenti non ammissibili**

Non sono considerate ammissibili le seguenti categorie di opere e voci di spesa:

1. gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie.
2. le spese per l'acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola;
3. le spese per l'acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;
4. drenaggi, impianti ed opere di irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo di acqua;
5. opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;
6. i semplici investimenti di sostituzione; si definiscono "investimenti di sostituzione", quegli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non rientra tra gli investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'impresa che abbiano almeno 30 anni di vita, e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato (attestato con perizia asseverata).

Per i beni immobili, inoltre, non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- ristrutturazione di edifici che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali; acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

Per i beni dotazionali (macchine, attrezzature, impianti) non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale. Non sono considerati investimenti di sostituzione i seguenti interventi:

- l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" si intende la

presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore);

- la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.

Per le colture arboree, sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento. Il ciclo vitale di ciascuna coltura è stabilito dal decreto del dirigente della Direzione piani e programmi Settore primario n° 9 del 14 agosto 2008.

La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

7. acquisto di macchine e attrezzature usati. Al fine di specificare cosa si intende per materiale usato, si preferisce dare la definizione di beni "nuovo di fabbrica", ovvero di quella categoria di beni nella quale non rientrano i primi. Per beni "nuovi di fabbrica" si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o da un suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi di costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
8. opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
9. spese di noleggio attrezzature;
10. spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
11. spese di perfezionamento e di costituzione prestiti;
12. oneri finanziari di qualsiasi natura, sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
13. IVA, altre imposte e tasse;
14. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
15. relativamente ai limiti ed ai vincoli previsti dalle Organizzazioni Comuni di Mercato, si applica quanto riportato al precedente paragrafo 7.

## **9) Spesa ammissibile**

Le spese ammissibili a finanziamento sono quelle relative ad interventi che rientrano nelle tipologie descritte. Per ciascuna operazione sono individuati puntualmente con l'istruttoria tecnico-amministrativa (istruttoria di ammissibilità) degli uffici di Veneto Sviluppo S.p.a., gli interventi e la relativa spesa ad essi pertinente. Qualora l'operazione sia ritenuta ammissibile, e sia successivamente oggetto di finanziamento, viene comunicata al beneficiario la descrizione degli interventi ammessi, la relativa spesa ammessa e l'entità del finanziamento concesso.

Al termine dell'operazione, accertato che quanto realizzato sia funzionale, ovvero consegua gli obiettivi fondamentali dell'operazione che sono stati alla base della decisione di ammissibilità della domanda, sono ammissibili all'agevolazione le spese che sono state effettivamente sostenute dal beneficiario in relazione alla realizzazione degli interventi ammessi così come accertato in fase di istruttoria finale.

L'importo massimo di spesa ammesso a finanziamento, nell'arco di 5 anni, è pari a :

- 900.000,00 € per impresa;

- 1.800.000,00 € per cooperative di imprenditori che esercitano attività di coltivazione, selvicoltura o allevamento.

L'importo minimo di spesa ammissibile per ogni singolo progetto è fissato in 50.000,00 euro.

Gli importi massimi previsti devono intendersi come cumulo massimo degli interventi disciplinati dalla Legge regionale 40/2003 ivi comprese le operazioni agevolate a valere sul presente fondo,

contemporaneamente in ammortamento e riferite al medesimo soggetto ovvero a soggetti interconnessi ai sensi della vigente normativa comunitaria per la definizione di PMI.

#### **10) Periodo di eleggibilità delle spese, metodi di pagamento, disposizioni per la verificabilità e controllabilità delle spese**

Sono considerate ammissibili ai benefici del fondo le spese riferite ad attività iniziate successivamente alla data di decisione di concedere il sostegno, sancita da Veneto Sviluppo S.p.A. con atto giuridicamente vincolante, e che siano effettuate entro i termini di realizzazione dell'iniziativa previsti nella comunicazione al beneficiario. Per data di effettuazione della spesa si intende quella del relativo titolo. Sono ritenuti ammissibili solo quei titoli che sono stati anche pagati entro la data di eleggibilità delle spese.

Per i soli investimenti relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono considerate ammissibili, ai sensi del Reg. CE 800/2008, la spese effettuate dopo la presentazione della domanda.

Non sono ammessi titoli di spesa di importo inferiore a 100,00 Euro.

Le spese devono essere quietanzate da parte del beneficiario dell'operazione a fronte di fatture o di documenti aventi forza probatoria equivalente.

Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

1. bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. La scrittura contabile rilasciata dall'istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite *home banking*, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via *home banking*, il beneficiario è tenuto a fornire a Veneto Sviluppo S.p.A l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
2. bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
3. vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
4. assegno. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

1. i pagamenti siano stati regolati per contanti o tramite assegni circolari anche non trasferibili;
2. i pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro da parte del venditore dell'usato;
3. i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario;
4. l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 100 euro.

I beneficiari devono utilizzare un sistema contabile distinto, oppure un'adeguata codificazione contabile che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese in fase di controllo.

Inoltre, per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature, il beneficiario deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con l'impianto, il macchinario o l'attrezzatura stessi.

A tal fine, il legale rappresentante del soggetto beneficiario deve rendere ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica dichiarazione corredata da un

elenco dei beni oggetto di agevolazione (con relativo numero di matricola) e degli estremi delle fatture corrispondenti.

### **11) Limiti di aiuto**

In relazione alla disponibilità del fondo ed in considerazione di quanto previsto dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e dal Reg. CE n. 1857/2006, per le iniziative presentate ai sensi della presente deliberazione e che riguardano la produzione primaria, l'intensità massima di aiuto, espressa in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), è pari a:

- 1) 30% della spesa ammissibile
- 2) 40% della spesa ammissibile per le zone di montagna.

Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall'insediamento i limiti di cui ai punti 1) e 2) possono essere elevati rispettivamente al 45% e al 55%.

Possono accedere ai limiti previsti per le zone montane, le aziende con almeno il 51% della S.A.T. in zona montana come definita al precedente paragrafo 3.2.

Per gli interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, effettuati dalle aziende agricole, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) 800/2008 del 6 agosto 2008, l'intensità massima di aiuto, espressa in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), è pari al 30% della spesa ammissibile. Tale intensità è aumentata al 40% per le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo, ovvero un totale di bilancio annuo, non superiore a 2 milioni di euro (microimprese, come definite nella Decisione 2003/361/CE), ubicate nelle zone montane e che lavorano prevalentemente prodotti ottenuti in tali aree.

L'equivalente sovvenzione lordo (ESL) viene calcolato valutando la differenza tra il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione ed il tasso effettivo dell'operazione agevolata, a carico del beneficiario finale, risultante, al momento della concessione, dalla media ponderata tra il tasso praticato dalla banca e quello, pari a zero, della provvista del fondo.

L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa, non può, in ogni caso, superare 400.000 € erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500.000 € se l'azienda si trova in una zona montana.

### **12) Cumulo**

Per il medesimo investimento la ditta non potrà usufruire di altre agevolazioni pubbliche se tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato al precedente punto 11).

I richiedenti le agevolazioni sono tenuti a fornire a Veneto Sviluppo S.p.A. informazioni esaurienti circa altri eventuali aiuti ottenuti nell'ultimo quinquennio, così da consentire una verifica circa il rispetto del limite massimo di agevolazioni accordabili. Per ogni domanda presentata, Veneto Sviluppo S.p.A. dovrà garantire l'effettuazione di puntuali controlli al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato e il rispetto dei limiti di aiuto di cui al punto 11). Per tali accertamenti Veneto Sviluppo S.p.A. si avvale delle banche dati disponibili.

### **13) Termini per la realizzazione degli investimenti**

I termini massimi per la realizzazione degli investimenti ammessi, a decorrere dalla data di adozione della decisione di concedere il sostegno del Fondo, sono i seguenti:

- a) 15 mesi per la realizzazione di iniziative strutturali, elevabili a 18 se realizzate in zona montana.
- b) 6 mesi per l'acquisto di investimenti dotazionali (macchine e attrezzature).

Gli investimenti dotazionali connessi e funzionali alla realizzazione di un progetto comprendente investimenti fissi, o rientranti in un progetto con prevalenza di investimenti fissi, hanno gli stessi termini di conclusione degli investimenti fissi.

### **14) Forme tecniche, importi, durata**

Il fondo di rotazione fornisce provvista a tasso zero agli intermediari finanziari per l'erogazione di:

- FINANZIAMENTI AGEVOLATI;
- LOCAZIONI FINANZIARIE AGEVOLATE (per le tipologie di investimento compatibili con tale strumento che si concretizzano nell'acquisizione di impianti, attrezzature e macchinari produttivi) con patto di acquisto dei beni; per le operazioni di leasing la spesa massima ammissibile è rappresentata dal costo di acquisto al netto di IVA, canone iniziale e valore di riscatto.

Le operazioni a valere sul Fondo avranno le seguenti caratteristiche:

- *Copertura massima*: 100% della spesa ammissibile;
- *Limite massimo di spesa ammissibile*:  
900.000,00 euro per azienda;  
1.800.000,00 euro per cooperative di conduzione costituite tra imprenditori agricoli
- *Limite minimo di investimento*: 50.000 Euro;
- *Durata*: fino a 10 anni per gli investimenti immobili (opere edili ed impianti di pertinenza), fino a 5 anni per gli investimenti dotazionali (macchine e attrezzature); tali limiti si intendono comprensivi dell'eventuale periodo di preammortamento; nel caso di progetti costituiti sia da investimenti immobili che mobili, la durata massima dell'operazione finanziaria agevolata sarà calcolata in modo proporzionale;
- *Rata*: trimestrale o semestrale;
- *Preammortamento*: massimo 24 mesi e 12 mesi rispettivamente per investimenti immobili e mobili; nel caso di progetti costituiti sia da investimenti immobili che mobili, la durata massima del preammortamento sarà calcolata in modo proporzionale;
- *Quota di intervento del Fondo di rotazione*: 50 %;
- *Tasso a carico del beneficiario*: tasso ottenuto dalla media ponderata tra il tasso convenzionato applicato dalla Banca finanziatrice: Euribor 3 o 6 mesi mmp divisore 360 + max 2 punti di spread annui, e quello, pari a zero, della provvista del Fondo di rotazione;
- *Riduzione del tasso bancario*: 50%.

Le Banche finanziatrici applicheranno, in caso di operazioni di prefinanziamento attivate dopo l'ammissione all'agevolazione, il medesimo tasso convenzionato.

### **15) Fasi procedurali ed indirizzi generali**

Veneto Sviluppo S.p.A. gestisce gli interventi agevolativi con la procedura detta "valutativa a sportello" (di cui al decreto legislativo 123/1998), avvalendosi delle banche, all'uopo convenzionate, per la raccolta delle domande di agevolazione e per l'effettuazione delle operazioni individuate.

#### **A) Presentazione della domanda**

Il richiedente l'agevolazione presenta la domanda a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite dell'intermediario finanziario prescelto, utilizzando l'apposita modulistica, reperibile sul sito internet ([www.venetosviluppo.it](http://www.venetosviluppo.it)). Nella domanda il soggetto interessato esplicita la volontà di accedere all'agevolazione creditizia e indica tutte le informazioni in questa richieste.

I requisiti per l'ammissibilità delle domande devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda. La domanda deve essere completa dei documenti richiesti, indicati nel modulo di dichiarazione – domanda e nei relativi allegati. La documentazione deve essere valida dal punto di vista tecnico, economico e finanziario.

In ogni caso, tutte le domande di agevolazione devono essere presentate a Veneto Sviluppo S.p.A. complete di:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. dichiarazione specifica (contenuta nel modello di domanda) attestante:
  - a. l'iscrizione all'Anagrafe del settore primario;
  - b. la dimensione economica aziendale secondo quanto stabilito dal regolamento;
  - c. il rispetto delle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento (Tabella 2);
  - d. l'impresa non si trova nelle condizioni previste dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02), o dall'articolo 1, comma 7 del Reg. 800/2008;
3. piano aziendale;
4. computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando il prezzario della Camera di commercio di Belluno per le zone montane o della Camere di commercio della provincia di riferimento. Qualora non siano presenti una o più voci, si può fare riferimento alle voci presenti nel prezzario regionale vigente o nei prezzari di altre regioni o province autonome contermini.

5. permesso di costruire comprensivo degli elaborati grafici approvati dal comune;
6. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione in Comune, comprensiva degli elaborati grafici;
7. preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda.
8. elaborati grafici con individuazione della superficie interessata all'intervento (in caso di realizzazione di frutteti, impianti reti antigrandine, impianti irrigui, altri impianti);
9. relazione di valutazione incidenza del progetto laddove prevista, ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa; tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura;
10. concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo (ove necessaria);
11. perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato del settore volta a dimostrare il parametro dell'elevata efficienza della tecnologia adottata (solo per gli interventi diretti alla produzione di energia da fonti agroforestali);
12. autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'art. 16 della L. 203/82, nel caso di interventi fondiari in aziende in affitto;
13. lettera di disponibilità dell'intermediario finanziario ad accordare il finanziamento;
14. copia fotostatica della mappa catastale delle particelle interessate ad interventi di sistemazione idraulico-agraria, irrigazione;
15. copia della documentazione economico contabile, in particolare:
  - a. per le imprese individuali e le società di persone od associazioni, copia della dichiarazione dei redditi della società e dei partecipanti, riferita all'ultimo anno fiscale concluso;
  - b. per le società di capitali o le fondazioni, copia del bilancio, riferito all'ultimo anno fiscale concluso.
16. consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa concernente la privacy

Veneto Sviluppo S.p.A potrà, se del caso, chiedere eventuale documentazione integrativa ritenuta necessaria e/o utile.

Ciascuna domanda individuale non deve far riferimento a più aziende agricole, intese come Unità Tecnico Economiche (UTE).

L'operazione deve essere cantierabile.

Veneto Sviluppo S.p.A., ai sensi dell'articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalla ditta.

Non appena intervenuta, l'intermediario finanziario provvederà a comunicare a Veneto Sviluppo S.p.A. la propria deliberazione in merito all'affidamento.

## **B) Garanzie**

L'impresa richiedente concorderà con la banca prescelta l'eventuale presenza di garanzie a supporto dell'affidamento (reali, di firma, consortili ecc.).

## **C) Istruttoria**

Le domande sono istruite per l'ammissione a finanziamento agevolato in relazione all'ordine cronologico di ricevimento delle stesse, complete di tutti i documenti, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A.

Veneto Sviluppo S.p.A., verificata la regolarità delle domande e la sussistenza dei requisiti prescritti, ivi comprese l'iscrizione all'Anagrafe del Settore primario e la corrispondenza dei dati dichiarati con quelli presenti nel fascicolo aziendale, ammette gli interventi proposti ai benefici del Fondo di rotazione, ovvero esclude l'ammissione a finanziamento agevolato degli stessi.

Veneto Sviluppo S.p.A. cura la valutazione degli aspetti tecnici delle istanze. Per la parte istruttoria riguardante la valutazione del merito creditizio delle imprese richiedenti le agevolazioni, Veneto Sviluppo S.p.A. può avvalersi degli istituti bancari/società di leasing convenzionati.

L'esito dell'attività istruttoria svolta, sia esso positivo che negativo, sarà oggetto di comunicazione indirizzata al richiedente l'agevolazione e all'intermediario finanziario prescelto.

**D) Erogazione**

Per poter beneficiare dell'agevolazione concessa, l'impresa dovrà preventivamente dar prova della realizzazione dell'iniziativa ammessa, presentando la necessaria documentazione probatoria a Veneto Sviluppo S.p.A. o all'intermediario finanziario delegato.

In particolare, gli investimenti dovranno essere comprovati da:

1. copia delle relative fatture quietanzate
2. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
3. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (ad es. agibilità, autorizzazioni sanitarie);
4. documentazione comprovante l'avvenuta trascrizione presso i relativi pubblici registri del vincolo di destinazione d'uso.
5. elenco concernente le attrezzature oggetto di finanziamento (con relativo numero di matricola) e gli estremi delle fatture corrispondenti. (vedi paragrafo 10).

Veneto Sviluppo S.p.A., o l'intermediario finanziario delegato, provvede a controllare la quietanza delle fatture e ad apporre l'annullo. L'intermediario finanziario delegato è tenuto:

- a trasmettere a Veneto Sviluppo S.p.A. la certificazione degli investimenti effettuati completa dell'elenco analitico dei titoli di spesa rendicontati e ammessi;
- ad attivare l'intervento agevolato nel termine massimo di 15 giorni dal trasferimento delle risorse necessarie da parte di Veneto Sviluppo S.p.A.

**E) Varianti e proroghe***Varianti*

Sono considerate varianti tutti i cambiamenti all'operazione approvata che comportino, in particolare:

- 1) il cambio del beneficiario;
- 2) il cambio della sede dell'investimento;
- 3) modifiche tecniche sostanziali degli interventi approvati;
- 4) modifica della tipologia degli interventi approvati.

Per quanto riguarda la variante di cui al punto 1), si veda lo specifico paragrafo H) in cui è disciplinata tale modalità di subentro di un soggetto ad un altro.

Nel corso della realizzazione dell'operazione non sono ammesse varianti all'operazione.

Tuttavia, in quanto non considerate varianti, sono ammissibile modifiche non sostanziali, se coerenti con gli obiettivi del progetto e rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa approvati e i termini di realizzazione previsti.

Si considerano modifiche non sostanziali: quelle modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi che possono comportare anche una variazione della spesa tra interventi non superiore al 5% della spesa ammessa per l'operazione, così come il cambio di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene.

Le variazioni non sostanziali, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, possono essere autorizzate anche in sede consuntiva dall'incaricato all'accertamento finale. Il beneficiario può richiedere a Veneto Sviluppo S.p.A. di esprimere un parere circa la possibilità di apportare tale variazione non sostanziale all'operazione ammessa a finanziamento.

*Proroghe*

Può essere concessa una sola proroga, di durata non superiore alla metà dei termini originariamente stabiliti, su istanza motivata del soggetto beneficiario presentata prima della scadenza dei termini stessi.

**F) Cause di forza maggiore**

Nei casi di forza maggiore, il beneficiario che a causa di ciò non completa l'operazione non è tenuto alla restituzione degli importi percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, e non vi è applicazione di alcuna riduzione o sanzione.

Sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;

- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico.

Il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione relativa ai casi di forza maggiore a Veneto Sviluppo S.p.A. entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui è in grado di provvedervi.

### **G) Stabilità delle operazione**

Gli investimenti finanziati devono essere mantenuti per un periodo pari alla durata del mutuo e, comunque, non inferiore a 5 anni dalla delibera di concessione del finanziamento e non devono subire, in tale periodo, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le finalità specifiche per le quali è stato realizzato;
- b) siano conseguenza di alienazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo dell'attività d'impresa e del patrimonio immobiliare e mobiliare, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo H).

Il vincolo di destinazione per i beni immobili, previsto dall'articolo 15 della L.R. 40/2003, può essere contestuale alla stipula del finanziamento agevolato da parte dell'intermediario finanziario. Sui beni immobili è iscritto il vincolo di destinazione a favore della Regione Veneto per il periodo della durata del finanziamento con un minimo di 5 anni; il vincolo è trascritto presso i relativi pubblici registri, con oneri a carico dei beneficiari.

### **H) Variabilità del soggetto beneficiario**

Valgono le seguenti opportunità o vincoli:

- a. Il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto, nel periodo tra la presentazione della domanda e il provvedimento di concessione comporta la decadenza della domanda di finanziamento agevolato.
- b. Nel caso in cui, successivamente al provvedimento di concessione e prima dell'erogazione del prestito, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità e la stessa valutazione nei criteri di selezione che hanno consentito la concessione dell'aiuto e che sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al nuovo beneficiario.

Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al richiedente la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

- c. Nel caso in cui dopo l'erogazione del prestito agevolato, ma entro il periodo vincolativo di cui al precedente paragrafo G), al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, il beneficiario deve darne preventiva comunicazione all'ufficio. Qualora il subentrante sottoscriva gli impegni assunti dal cedente, l'ufficio ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determineranno l'avvio del procedimento di revoca nei confronti del subentrante stesso. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, l'ufficio avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca.

### **I) Parziale esecuzione delle iniziative**

Nel caso in cui, entro il termine assegnato, l'intervento sia stato solo parzialmente eseguito si possono verificare due ipotesi:

1. la parte realizzata è funzionale, ovvero consegue i benefici fondamentali dell'iniziativa e che sono stati alla base della decisione di ammissibilità: viene riconosciuta l'agevolazione in relazione alla spesa ammessa finale.
2. la parte realizzata non è funzionale, ovvero non consegue i benefici fondamentali dell'iniziativa e che sono stati alla base della decisione di ammissibilità: ciò comporta la revoca delle agevolazioni concesse e l'applicazione delle sanzioni previste nello specifico paragrafo.

**L) Revoche dei benefici e sanzioni**

Fatte salve le cause di forza maggiore, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40, i benefici concessi con l'intervento del Fondo sono soggetti a disposizione di revoca o decadenza quando:

- 1) le iniziative programmate non sono state realizzate nei termini previsti;
- 2) i beni e le opere oggetto d'intervento pubblico sono stati alienati o distolti dalla destinazione prevista per il periodo stabilito dal provvedimento di concessione, salvo quanto previsto al precedente paragrafo H);
- 3) il beneficiario ha fornito indicazioni non veritiere tali da indurre in errore l'amministrazione che ha concesso i benefici;
- 4) le iniziative sono state parzialmente realizzate e non risultano funzionali.

Sarà disposta la revoca dei benefici ammessi anche nei seguenti casi:

- 1) venir meno dei requisiti soggettivi od oggettivi di ammissibilità alla agevolazione nel periodo di durata del finanziamento;
- 2) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nel periodo di durata del finanziamento;
- 3) cessazione d'azienda, o cessione del ramo d'azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e qualora l'impresa cessionaria, intenzionata a subentrare nell'agevolazione, non dimostri di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità;
- 4) qualora, a seguito dell'attività di controllo, si riscontri la non corrispondenza del piano d'investimenti ammesso all'agevolazione con quanto effettivamente realizzato.

Qualora si verifichi un utilizzo scorretto dei fondi pubblici, ma non si configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, si procederà:

- il recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali;
- alla segnalazione, se del caso, all'autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali;
- all'applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 23 dicembre 1986, n. 898 e sue successive modificazioni ed integrazioni. La legge prevede, peraltro, che fino alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dall'ente erogante che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.
- l'esclusione fino a cinque anni da ogni agevolazione in materia di agricoltura, con decisione operata dalla Regione in relazione alla gravità dell'infrazione

Nel caso di rinuncia all'agevolazione, comunicata tempestivamente dal beneficiario, l'obbligo di restituzione ha per oggetto esclusivamente gli importi di competenza del Fondo di rotazione erogati e non ancora rimborsati.

**M) Verifiche e controlli**

1. Alla conclusione della realizzazione degli interventi oggetto di aiuto, Veneto Sviluppo S.p.A. effettua il controllo sul 100% delle domande ammesse a finanziamento mediante una verifica della documentazione fiscale e contabile relativa agli acquisti, lavori e pagamenti, e la "validazione" di tale documentazione ai fini dell'esclusione da altri finanziamenti. Gli accertamenti sono eseguiti sulla documentazione giustificativa prodotta.
2. Successivamente alla conclusione dell'investimento, su un campione, pari ad almeno il 5% degli interventi fino a quel momento finanziati e conclusi, verrà realizzato un controllo in loco per la verifica dei lavori eseguiti e dei parametri identificativi di macchinari, attrezzature ed impianti oggetto di acquisizione da parte dell'impresa e per accertare il rispetto di tutti gli obblighi e impegni assunti dai beneficiari che è possibile verificare nel corso di una visita di controllo. Tali controlli vengono effettuati dalla Regione che esercita anche la funzione di controllo sull'attività di gestione del Fondo di rotazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., ai sensi della DGR 2591/00.

Veneto Sviluppo S.p.A., di concerto con la Direzione Produzioni Agroalimentari, provvederà a definire le forme di pubblicizzazione da autorizzare (anche in riferimento all'uso dell'emblema regionale) per esplicitare le funzioni di sportello esterne.

Al fine del miglioramento delle procedure, anche in considerazione del volume di domande e previo rapporto in merito di Veneto Sviluppo S.p.A., le disposizioni contenute nel presente regolamento, riguardanti comunque esclusivamente elementi non sostanziali e rilevanti ai fini discrezionali, sono modificabili dal dirigente della Direzione Produzioni Agroalimentari con proprio atto.

**Tabella 1**

**ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI**

Miglioramento fondiario	Sistemazione idraulico agraria superficiale	
	Sistemazione idraulico agraria sotterranea compreso drenaggio controllato	
	Impianto colture arboree da frutto	
	Riconversioni varietali colture arboree da frutto	
	Impianto vivaio	
a) Costruzione di fabbricati e impianti aziendali	Impianto termico (riscaldamento)	
	Impianto climatizzazione e condizionamento	
	Impianto elettrico	
	Impianto idraulico e antiincendio	
	Impianto di depurazione	
	Impianti telefonici, trasmissione dati	
	Impianto di mungitura (fisso)	
	Impianto trasporto latte (fisso)	
	Impianto automatico alimentazione bestiame	
	Impianto abbeveraggio	
	Stalle per bovini da latte	
	Stalle per altri bovini	
	Porcilaie	
	Ricovero per equini	
	Ricovero per ovicaprini	
	Ricovero per avicoli	
	Ricovero per cunicoli	
	Ricoveri per animali-tettoie	
	Ricoveri per animali-cucette	
	b) Ristrutturazione/miglioramento di fabbricati e impianti aziendali	Serre
Fienili		
Silos per stoccaggio cereali e foraggi		
Cantine		
Essiccatoi		
Locali per la trasformazione dei prodotti aziendali		
Fabbricati per stoccaggio e conservazione prodotti		
Altri fabbricati agricoli		
Capannone per attivita' vivaistica		
Fungaia		
Realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e l'utilizzazione dei rifiuti agricoli e dei reflui aziendali		Impianto combustione e compostaggio pollina
		Impianto di concentrazione
		Imp. disidratazione/essicazione deiezioni
	Imp.trattamento elettrolitico per liquami	
	Impianti anaerobici per il liquame	
	Impianto compostaggio deiezioni	
	Impianto di separazione del liquame	
	Impianto trattamento liquami	
	Vasche liquami	
	Cisterne per liquami	
	Concimaia	
	Copertura concimaia e/o vasca liquame	
	Copertura paddok	
	Depuratore	
	Altre opere gestione deiezioni	

Strutture ed impiantistica per la produzione di energia a partire da fonti agro-forestali rinnovabili con bassi livelli di emissioni in atmosfera.	Impianti per la produzione di energia termica da biogas	
	Impianti per la produzione di energia elettrica da biogas	
	Impianti per la produzione di energia termica da biomassa (cippato, pellets ecc.)	
	Impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa (cippato, pellets ecc.)	
	Impianti di cogenerazione a biogas	
	Impianti di cogenerazione a biomassa (cippato, pellets ecc.)	
	Opere edili connesse alla realizzazione dell'impianto	
Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue (risparmio idrico e alla tutela delle falde)	Adeguamento rete idraulica	
	Riconversione sistemi irrigui	
Difesa attiva delle coltivazioni per produzione aziendale	Reti antigrandine	
a) Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature specialistiche	Attrezzatura per la difesa delle colture (vigneti/frutteti/oliveti)	
	Attrezzatura per la raccolta meccanica (uva/frutta/olive)	
	Attrezzatura per la potatura meccanica dei vigneti	
	Attrezzatura enologica	
	Impianti per la lavorazione, condizionamento, conservazione e confezionamento di frutta/olive	
	Attrezzature zootecniche per la gestione dell'allevamento e dei reflui	
	Attrezzature zootecniche per la foraggicoltura e la gestione dei pascoli	
	Trattrici speciali da montagna	
	Trattrice speciale a trazione integrale con pianale polifunzionale (montagna)	
	Motofalciatrice e/o motocoltivatore semovente adatti per operare in pendenza (montagna)	
	Macchinari e attrezz. - gestione (altre colture)	
	Macchinari e attrezz. - distribuzione concimi e antiparassitari (altre colture)	
	Macchinari e attrezz. - raccolta prodotti (altre colture)	
	b) Leasing di nuovi macchinari ed attrezzature specialistiche	Macchinari e attrezz. - per lavorazione e conservazione prodotti (altre colture)
		Macchinari e attrezz. - per caseificio
		Macchinari e attrezz. - per cantina
		Macchinari e attrezz. - per produzione olio
		Macchinari e attrezz. - per lavor.e confez. prod. orticoli
		Macchinari e attrezz. - per molini
Macchinari e attrezz. - per la preparazione di mangimi		
Macchinari e attrezz. - per lavorazione e confezion. uova		
Macchinari e attrezz. specialistiche - altri prodotti		
a) Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature NON specialistiche		Trattrici
	Macchine per lavorazione terreno	
	Macchine per gestione e distribuzione fertilizzanti chimici	
	Macchine per gestione e distribuzione concimi organici	
	Macchine per gestione e distribuzione antiparassitari	
	Macchine trapiantatrici	
	Macchine seminatrici	
	Macchine per la potatura	
	Macchine per il diserbo	
	Macchine per la raccolta	
	Macchine per altre operazioni colturali	
	Macchine per la fienagione	

	Macchine movimentazione, trasporto e stoccaggio foraggio
	Altre macchine
	Attrezz. varie per serre
	Attrezz. varie per strutture mobili di difesa
	Attrezz. varie per tunnel o altro per colture protette
	Attrezz. varie per pulizia foraggio
	Attrezz. varie per pompa per l'acqua
	Attrezz. varie per l'irrigazione
	Attrezz. varie per fertirrigazione
	Attrezz. varie per recinzioni, paddock ed impermeabilizz.
	Attrezz. varie per preparazione mangime del bestiame
	Attrezz. varie componenti per impianti ricoveri animali
	Attrezz. varie componenti per sistemi riduzione insetti
	Attrezz. varie componenti per sistemi stoccaggio reflui
	Attrezz. varie per riscaldamento e recupero calore
	Altre Attrezzature
b) Leasing di nuovi macchinari ed attrezzature NON specialistiche	Macchinari e attrez. - per caseificio
	Macchinari e attrez. - per cantina
	Macchinari e attrez. - per produzione olio
	Macchinari e attrez. - per lavor.e confez. prod. orticoli
	Macchinari e attrez. - per molini
	Macchinari e attrez. - per la preparazione di mangimi
	Macchinari e attrez. - per lavorazione e confezion. uova
	Macchinari e attrez. - altri prodotti
	Pannelli solari termici
	Pannelli solari fotovoltaici
Meccanizzazione e automazione delle operazioni colturali con particolare riguardo agli aspetti di riduzione dell'impatto ambientale (agricoltura di precisione)	Macchinari per lavorazioni del terreno (agricoltura di precisione)
	Macchinari per semina (agricoltura di precisione)
	Macchinari per concimazione (agricoltura di precisione)
	Macchinari per irrigazione (agricoltura di precisione)
	Macchinari per la difesa della coltura (agricoltura di precisione)
	Macchinari per la raccolta (agricoltura di precisione)
	Acquisizione hardware e software per agricoltura di precisione
Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale	Fabbricati per immagazzinamento automatizzato dei prodotti finiti
	Macchinari e attrezzature per movimentazione automatizzata della materia prima e dei prodotti finiti, per la gestione degli imballaggi delle scorte e degli ordini
	Acquisizione hardware e software per la logistica
Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in aziendali	Fabbricati adibiti alla commercializzazione diretta
	Macchinari e attrez. - per vendita diretta prodotti aziendali
Hardware e software ed allacciamenti in rete	Acquisizione hardware e software per l'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)
	Acquisizione hardware e software per il commercio elettronico
	Acquisizione hardware e software per acquisizione competenze digitali (e-skills)
	Acquisizione hardware e software per l'apprendimento in linea (e-learning)
	Accesso e allacciamento alla rete
Spese generali	Spese per onorari per professionisti per la progettazione e direzione lavori, consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato

**Tabella 2**

**REQUISITI COMUNITARI OBBLIGATORI APPLICABILI AGLI INVESTIMENTI**

Ambito di applicazione	NORMATIVA COMUNITARIA	NORMATIVA NAZIONALE DI RECEPIMENTO	
<b>BENESSERE IN ALLEVAMENTO</b>			
Galline ovaiole	DIR 2002/4/CE del Consiglio del 30 gennaio 2002 relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla DIR 1999/74/CE (aggiornata da DIR 2006/83/CE)	D.lgs 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento  Decreto 20 aprile 2006 Ministero della Salute. Modifica degli allegati al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.  Legge 25 gennaio 2006, art. 23 (Abrogazione art 8, comma 5, D.Lgs 267/03 - galline ovaiole")	
	DIR 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole		
Suini	DIR 2001/93/CE della Commissione del 9 novembre 2001 recante modifica della DIR 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini	D. Lgs 20 febbraio 2004, n. 53 Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.  D.lsg 30 dicembre 1992, n.534. Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.	
	DIR 2001/88/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001 recante modifica della DIR 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini		
	DIR 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini		
Vitelli	Decisione n. 97/182/CE della Commissione del 24 febbraio 1997 recante modifica dell'allegato della DIR 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli DIR 97/2/CE del Consiglio del 20 gennaio 1997 recante modifica della DIR 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli	D.lsg 1 settembre 1998, n.331. Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli.  D.lsg 30 dicembre 1992, n. 533. Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	
	DIR 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli		
Polli da carne	DIR 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne	Da recepire entro 30/06/2010	
<b>AMBIENTE</b>			
Impatto ambientale (VIA, VAS, IPPC)	DIR 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente	Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale	
	DIR 85/337/CE del Consiglio del 27 giugno 1985 modificata da DIR 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e 2003/35/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 maggio 2003		
Acque	DIR 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque		

	DIR 91/676/CE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole	
Aria	DIR 84/360/CE del Consiglio del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali	Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
	DIR 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio	
	DIR 1999/13/CE del Consiglio del 11 marzo 1999 concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV) dovute all'uso di solventi organici in talune attività e taluni impianti	
	DIR 1999/32/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante modifica della DIR/93/12/CE	
	DIR 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da grandi impianti di combustione	
<b>MACCHINE</b>		
Inquinamento Acustico	DIR 2005/88/CE del 14 dicembre 2005 - Parlamento europeo e Consiglio - che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto	D.lgs. n. 262/2002 "Attuazione della direttiva 200/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"
Conformità	DIR 89/392/CE, 91/368/CE 93/44/CE, 93/68/CE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine	DPR n. 459 del 24 luglio 1996 "Regolamento per l'attuazione delle direttive CE DIR 89/392/CE, 91/368/CE 93/44/CE, 93/68/CE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine"
<b>IGIENE</b>		
Pacchetto igiene	REG. (CE) N. 852/2004 Parlamento europeo e Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari	
	REG. (CE) N. 853/2004 Parlamento europeo e Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale	
	REG. (CE) N. 854/2004 Parlamento europeo e Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano	
	(modificati da Reg. (CE) 2076/2005 e 1243/2007)	



**Tabella 3 Redditi lordi standard delle produzioni agricole italiane (Dati per ettaro o per capo: quantità in chilogrammi e valori in euro, salvo diversa indicazione)**

Codice	Descrizione	Produzione lorda							Costi specifici variabili						Reddito Lordo Standard		
		Prodotto principale			Altro prodotto principale	Sotto prodotti	Premi	Totale	Sementi e piantine *** Rimonta			Fertilizzanti *** Alimenti	Difesa *** Veterinarie	Altri		Totale	
		Quantità	Prezzo	Valore					Quantità	Prezzo	Valore						
D01	Frumento tenero	5.830,0	0,15	851	0	61	502	1.414	0,0	0,00	85	97	40	5	227	1.187	
D02	Frumento duro	5.270,0	0,18	928	0	30	467	1.425	0,0	0,00	97	90	65	9	261	1.164	
D03	Segale	5.330,0	0,20	1.066	0	0	417	1.483	0,0	0,00	140	54	0	0	194	1.289	
D04	Orzo	4.920,0	0,14	689	0	82	467	1.238	0,0	0,00	92	67	21	1	181	1.057	
D05	Avena	3.510,0	0,17	600	0	139	448	1.187	0,0	0,00	105	83	0	0	188	999	
D06	Mais	10.130,0	0,13	1.317	0	2	519	1.838	0,0	0,00	160	179	67	31	437	1.401	
D07	Riso	6.240,0	0,36	2.265	0	0	297	2.562	0,0	0,00	160	128	155	65	508	2.054	
D08	Altri cereali	0,0	0,00	517	0	0	203	721	0,0	0,00	123	105	32	6	266	454	
D09	Leguminose da granella	0,0	0,00	3.060	0	0	346	3.406	0,0	0,00	331	140	128	25	623	2.783	
D10	Patate	30.400,0	0,18	5.472	0	0	0	5.472	0,0	0,00	826	219	282	105	1.432	4.040	
D11	Barbabietola da zucchero	56.600,0	0,04	2.207	0	5	25	2.237	0,0	0,00	212	152	226	1	591	1.646	
D12	Piante sarchiate foraggere	39.936,1	0,03	1.258	0	0	465	1.722	0,0	0,00	179	255	45	60	540	1.182	
D14A	Orticole - all'aperto - in pieno campo	0,0	0,00	7.837	0	0	0	7.837	0,0	0,00	611	216	300	263	1.389	6.448	
D14B	Orticole - all'aperto - in orto industriale	0,0	0,00	19.404	0	0	0	19.404	0,0	0,00	1.548	597	509	1.417	4.070	15.334	
D15	Orticole - in serra	0,0	0,00	37.115	0	0	0	37.115	0,0	0,00	2.671	1.103	974	3.065	7.813	29.302	
D16	Fiori - all'aperto	0,0	0,00	61.923	0	0	0	61.923	0,0	0,00	13.929	9	2.557	1.299	1.299	19.085	42.838
D17	Fiori - in serra	0,0	0,00	246.354	0	0	0	246.354	0,0	0,00	24.961	1	4.515	2.801	2.801	35.078	211.276
D18A	Prati e pascoli temporanei	15.580,0	0,09	1.371	0	0	38	1.409	0,0	0,00	164	226	98	97	585	824	
D18B	Altre foraggere avvicendate	15.546,4	0,11	1.672	0	0	132	1.804	0,0	0,00	138	232	79	161	610	1.194	
D19	Sementi e piantine per seminativi	0,0	0,00	26.215	0	0	0	26.215	0,0	0,00	11.856	6	757	1.356	2.829	16.798	9.417
D20	Altre colture per seminativi	0,0	0,00	624	0	0	171	795	0,0	0,00	117	75	0	8	200	595	
D23	Tabacco (secco)	2.900,0	1,32	3.825	0	0	8.449	12.274	0,0	0,00	389	671	713	1.260	3.033	9.241	
D24	Luppolo (Piante aromatiche, medicinali e da condimento)	0,0	0,00	5.229	0	0	0	5.229	0,0	0,00	547	188	208	55	997	4.232	
D26	Colza	4.200,0	0,18	764	0	0	509	1.273	0,0	0,00	164	193	79	0	436	837	
D27	Girasole	3.400,0	0,19	646	0	0	483	1.129	0,0	0,00	77	48	51	1	177	952	
D28	Soia	3.900,0	0,23	909	0	0	555	1.464	0,0	0,00	77	54	77	7	215	1.249	
D30	Altre oleaginose erbacee	0,0	0,00	797	0	0	257	1.054	0,0	0,00	40	13	4	44	101	953	
D31	Lino	900,0	1,30	1.170	0	0	177	1.347	0,0	0,00	41	30	0	0	71	1.276	
D32	Canapa	13.000,0	0,10	1.300	0	0	164	1.464	0,0	0,00	275	50	0	0	325	1.139	
D33	Altre colture tessili	0,0	0,00	1.235	0	0	171	1.406	0,0	0,00	158	40	0	0	198	1.208	
D34	Piante aromatiche, medicinali e da condimento	0,0	0,00	5.229	0	0	0	5.229	0,0	0,00	547	188	208	55	997	4.232	
D35	Altre colture industriali	0,0	0,00	2.627	0	0	0	2.627	0,0	0,00	248	162	92	51	553	2.074	

F01	Prati permanenti e pascoli	10.122,7	0,07	701	0	0	72	773	0,0	0,00	37	119	12	72	240	533	
F02	Pascoli magri	2.264,1	0,05	115	0	0	31	146	0,0	0,00	20	22	0	16	58	88	
G01A	Frutteni - di origine temperata	0,0	0,00	7.345	0	0	0	7.345	0,0	0,00	0	172	817	323	1.312	6.033	
G01B	Frutteni - di origine sub tropicale (actinidia)	18.320,0	0,58	10.695	0	0	0	10.695	0,0	0,00	0	281	133	243	657	10.038	
G01C	Frutteni - frutta a guscio	0,0	0,00	2.555	0	0	0	2.555	0,0	0,00	0	120	272	199	591	1.964	
G02	Agrumeti	0,0	0,00	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0	0	0	0	0	0	
G03A	Oliveti - per olive da tavola	0,0	0,00	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0	0	0	0	0	0	
G03B	Oliveti - per olive da olio (olio)	380,0	4,47	1.699	0	0	431	2.130	0,0	0,00	0	118	374	404	896	1.234	
G04A	Vigneti - per uva da vino di qualità (uva)	11.030,0	0,53	5.868	0	0	0	5.868	0,0	0,00	0	125	553	181	859	5.009	
G04B	Vigneti - per uva da vino comune (uva)	14.450,0	0,35	5.010	0	0	0	5.010	0,0	0,00	0	132	580	155	867	4.143	
G04C	Vigneti - per uva da tavola	9.010,0	0,56	5.049	0	0	0	5.049	0,0	0,00	0	207	439	243	889	4.160	
G05	Vivai	0,0	0,00	61.916	0	0	0	61.916	0,0	0,00	13.10	7	585	3.758	8.300	25.750	36.166
G06	Altre colture permanenti	0,0	0,00	1.482	0	0	0	1.482	0,0	0,00	0	80	78	38	196	1.286	
G07	Colture permanenti in serra (Frutteni - di origine temperata)	0,0	0,00	7.345	0	0	0	7.345	0,0	0,00	0	172	817	323	1.312	6.033	
I02	Funghi (100 mq) - rls/anno (7,2 raccolti)	19.050,0	1,64	31.242	0	0	0	31.242	0,0	0,00	650	206	0	3.862	4.718	26.524	
I08AD																	
22	Set aside - terreni a riposo senza uso economico	0,0	0,00	0	0	0	513	513	0,0	0,00	0	0	0	0	0	513	
J01	Equini	366,0	1,68	615	0	0	0	615	29,3	2,10	61	448	18	18	546	69	
J02	Bovini < 1 anno - totale	488,1	2,95	1.440	0	0	11	1.451	48,8	3,69	180	415	16	14	625	826	
J03	Bovini < 2 anni - maschi	343,2	2,15	738	0	0	287	1.025	34,3	2,69	92	623	24	21	760	265	
J04	Bovini < 2 anni - femmine	343,2	2,09	717	0	0	25	742	34,3	2,61	90	529	36	21	676	66	
J05	Bovini > 2 anni - maschi	260,7	2,42	631	0	0	343	974	17,5	3,03	53	768	40	35	896	78	
J06	Giovenche > 2 anni	240,7	2,93	705	0	0	0	705	16,1	3,66	59	514	32	28	633	73	
J07	Vacche da latte	6.391,3	0,37	2.365	153	85	5	2.608	150,4	3,66	551	870	60	45	1.526	1.082	
J08	Bovini > 2 anni - altre vacche	1.182,0	0,37	437	157	128	193	916	86,1	2,29	197	415	24	28	664	252	
J09A	Ovini - fattrici	115,2	0,71	82	11	24	17	134	14,8	0,86	13	43	4	4	65	69	
J09B	Ovini - altri	80,0	3,24	259	0	0	20	279	8,0	3,73	30	53	4	4	92	187	
J10A	Caprini - fattrici	466,4	0,71	331	7	16	13	368	9,0	0,95	9	53	4	4	71	298	
J10B	Caprini - altri	35,3	3,56	126	0	0	16	142	3,5	4,10	14	53	4	4	77	66	
J11	Suini - lattinzoli < 20 Kg	20,0	2,77	55	0	0	0	55	0,0	0,00	0	10	1	1	12	43	
J12	Suini - scrofe >50 Kg	65,5	1,02	67	0	1.108	0	1.175	65,5	2,77	181	286	26	16	508	666	
J13	Suini - altri	327,6	1,92	629	0	0	0	629	40,0	2,77	111	172	15	9	307	322	
J14	Broilers - 100 capi	1.082,7	0,89	964	0	0	0	964	0,0	0,00	184	509	22	43	758	206	
J15	Ovaiole - 100 capi (prodotto principale = numero uova)	30.000,0	0,07	2.100	74	0	0	2.174	0,0	0,00	576	1.029	9	120	1.734	440	
J16	Altro pollame - 100 capi	0,0	0,00	3.331	0	0	0	3.331	0,0	0,00	395	1.866	155	61	2.478	854	
J17	Conigli - fattrici	1,7	1,56	3	0	136	0	139	1,7	2,34	4	76	4	4	88	51	
J18	Api (alveare)	46,5	2,14	100	0	2	0	102	0,0	0,00	0	3	6	12	21	81	
R139	Funghi (100 mq) - rls/raccolto	2.645,8	1,64	4.339	0	0	0	4.339	0,0	0,00	90	29	0	536	655	3.684	